

Risposta n. 180/2026

OGGETTO: Cessione infragruppo, ex articolo 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'eccedenza di IRM (Imposta Riserve matematiche), di cui all'articolo 1, comma 2, del d.l. n. 209 del 2002, maturata da società residenti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], con sede in Lussemburgo, [BETA] - Sede Secondaria italiana e [GAMMA], con sede in Irlanda, nel prosieguo congiuntamente "Istanti" o "Gruppo [...]", hanno presentato istanza di interpello al fine di ottenere un parere in merito alla corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 - nonché dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Le società *Istanti*, compagnie assicurative parti del Gruppo [...], operano in Italia nell'ambito del comparto vita.

In particolare, [ALFA] (già [...]) e [GAMMA] (di seguito [...]) operano sul territorio nazionale in regime di libera prestazione dei servizi nel settore delle assicurazioni sulla vita, principalmente nel Ramo III dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, commercializzando polizze della tipologia *unit-linked*.

[ALFA] opera in Italia anche in regime di libertà di stabilimento attraverso una propria sede secondaria, [BETA] - Sede Secondaria italiana (di seguito "[...]").

Le *Istanti* rappresentano che, a seguito dell'esercizio della relativa opzione, provvedono direttamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti dalle polizze assicurative vita sottoscritte da residenti italiani *ex* articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché all'applicazione dell'imposta di bollo in modo virtuale.

Nel corso del 2024, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte delle competenti autorità di vigilanza Irlandesi e Lussemburghesi, il Gruppo [...]ha acquisito l'intero capitale della allora [...] (oggi[ALFA]).

Pertanto, a decorrere dal 30 dicembre 2024, sia [ALFA], con la sua sede secondaria italiana, sia [GAMMA] sono parte del medesimo gruppo e controllate indirettamente dalla medesima entità [EPSILON].

Tanto premesso, tutte e tre le entità ([ALFA], [BETA] e [GAMMA]) agiscono come sostituto di imposta in Italia e presentano il modello dichiarativo 770, ognuna con il proprio codice fiscale italiano, per la parte di *business* italiano svolto da ciascuna di esse.

Quindi, le tre entità, fiscalmente distinte, provvedono al versamento dell'imposta sulle riserve matematiche (IRM) prevista dall'articolo 1, comma 2-*quinquies*, del d.l. n. 209 del 2002.

Essendo tutte e tre le entità soggette all'obbligo di versamento della IRM da più di cinque anni, riferiscono di aver maturato, ciascuna in base all'attività svolta e secondo diverse variabili, il c.d. "credito ulteriore", ovvero l'eccedenza di IRM versata per il quinto anno precedente a quello di riferimento, al netto delle imposte sostitutive sui redditi di capitale maturate per quest'ultimo, e che tale eccedenza - non compensata con altre imposte - ancora residua al 31 dicembre di ciascun anno.

Posto che il "credito ulteriore", secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del d.l. n. 209 del 2002, è un'eccedenza di credito che può, tra l'altro, essere *«ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»*, il Gruppo [...] *«è interessato ad ottenere il parere dell'Agenzia delle Entrate circa la possibilità di cedere tra le suddette tre entità le eccedenze di "credito ulteriore" non utilizzate, considerando che nel caso concreto la complessità nell'applicazione della disposizione citata risiede nel fatto che due entità ([ALFA] e [GAMMA]) sono soggetti non residenti operanti in Italia in regime di Libertà di Prestazione di Servizi mentre l'altra ([BETA]) è rappresentata da una stabile organizzazione di soggetto estero, ovvero di entità non giuridicamente distinta dalla società da cui promana, seppure fiscalmente autonoma»*.

In particolare, le Istanti chiedono di sapere «se:

1. *l'eccedenza di "credito ulteriore" maturata dalla sede secondaria italiana di [ALFA] ([BETA]) possa essere ceduta alla propria casa madre [ALFA] o alla entità irlandese [GAMMA];*

2. *se la stessa stabile organizzazione [BETA] possa ricevere le eccedenze di "credito ulteriore" dalla propria casa madre [ALFA] o da [GAMMA];*

3. *[GAMMA] e [ALFA] possano trasferirsi tra di loro le eccedenze di "credito ulteriore"».*

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, le *Istanti*, richiamata la normativa in materia e i documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle entrate anche con riferimento a istituti analoghi, quali la liquidazione dell'IVA di gruppo, ritengono «che:

1. *l'eccedenza di "credito ulteriore" maturata dalla sede secondaria italiana di [ALFA] ([BETA]) possa essere ceduta alla propria casa madre [ALFA] o alla entità consociata irlandese [GAMMA];*

2. *la stessa stabile organizzazione [BETA] possa ricevere le eccedenze di "credito ulteriore" dalla propria casa madre [ALFA] o da [GAMMA];*

3. *[GAMMA] e [ALFA] possano trasferirsi tra di loro le eccedenze di "credito ulteriore"».*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dalle *Istanti*, assunti acriticamente così come

illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività e in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria nelle opportune sedi (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016).

Ciò posto, si osserva che l'articolo 1, comma 2, del d.l. n. 209 del 2002, ha introdotto, per le società e gli enti esercenti attività assicurativa, una forma di prelievo fiscale sullo *stock* delle riserve matematiche dei rami vita risultanti dal bilancio di ciascun esercizio, con esclusione, *inter alia*, di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, quale ne sia la causa, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

L'imposta versata costituisce un credito da utilizzare a scomputo dei versamenti delle ritenute effettuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-*ter* del d.P.R. n. 600 del 1973 (al riguardo, si rinvia ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 85/E del 26 novembre 2002, par. 4).

Successivamente, il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ha integrato il citato articolo 1, comma 2, del d.l. n. 209 del 2002, prevedendo che *«a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma*

1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» (c.d. "credito ulteriore").

A sua volta, il richiamato articolo 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, ai commi 1 e 2, prevede che le *«eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.*

Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi».

Il combinato disposto delle disposizioni innanzi citate consente, quindi, che il c.d. "credito ulteriore" in esame possa essere ceduto, direttamente in sede dichiarativa, da un soggetto giuridico a un altro appartenente al medesimo gruppo d'impresa, meglio definito dal successivo quarto comma del medesimo articolo 43-ter, in virtù del quale *agli «effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti*

alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 del predetto decreto n. 136 del 2015».

La citata disposizione, nell'individuare i requisiti dei soggetti appartenenti al gruppo, stabilisce che le controllate debbano essere società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, mentre non definisce la forma giuridica del soggetto controllante, limitandosi a stabilire genericamente che debba trattarsi di una società o di un ente.

La norma in esame non menziona, inoltre, tra i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dalle società del gruppo, la residenza nel territorio dello Stato.

In proposito, come opportunamente rilevato dalle *Istanti*, la scrivente ha fornito chiarimenti con la risposta ad interpello n. **743 del 27 ottobre 2021**, nella quale si è ammessa la procedura "semplificata" di cessione dei crediti in presenza di una capogruppo non residente che controllava la cedente (a sua volta stabile organizzazione in Italia di una società non residente) e indirettamente la cessionaria italiana.

Nello specifico, nel documento di prassi in questione, si legge che *«l'efficacia della cessione presuppone specifici adempimenti dichiarativi a carico di soggetti che, quindi, non possono che operare in Italia».*

Tuttavia, le *Istanti* rappresentano che *«non risulta esplicitato, dal contenuto dei documenti di Prassi rinvenuti, se la disciplina del trasferimento semplificato possa*

essere allargata anche ai soggetti esteri "operanti in Italia" in Libera Prestazione di Servizi anziché in regime di stabilimento».

A riguardo, attesa la circostanza per la quale le società del gruppo [...] sono tutte residenti in Stati membri dell'Unione europea, assumono rilievo ai fini della soluzione del quesito in esame anche i chiarimenti resi da questa Amministrazione con riferimento alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e attuato dal D.M. del 13 dicembre 1979. Ciò in quanto l'articolo 43-*ter* del d.P.R. 602 del 1973 prevede, ai fini del requisito del controllo e della forma giuridica delle società del gruppo, una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 2 del citato D.M. del 1979.

In proposito, con la risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, è stata fornita un'interpretazione evolutiva delle norme disciplinanti la procedura di liquidazione IVA di gruppo, estendendone l'applicazione anche ai soggetti residenti in altri Stati comunitari privi di una stabile organizzazione in Italia. Questo al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità con il diritto comunitario, specie in riferimento alle norme del Trattato sulla libertà di stabilimento che vietano discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese in cui esercitano la propria attività.

In particolare, l'applicazione del regime relativo alla liquidazione IVA di gruppo è stata estesa a tutte le società di capitali, ivi comprese quelle residenti in Paesi comunitari che, alla stregua delle disposizioni vigenti nello Stato di residenza, assumono forme giuridiche equipollenti alle società di capitali di diritto italiano, purché in capo alla società non residente sussistano, oltre alla citata equipollenza, anche tutti gli altri

presupposti richiesti dalla normativa in materia e l'identificazione ai fini IVA in Italia (interpretazione ribadita anche con il principio di diritto n. 24 del 19 novembre 2019).

Tanto premesso, ai fini della presente istanza di interpello, si è dell'avviso che una lettura dell'articolo 43-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973, orientata ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sanciti dagli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), comporti, nel caso di specie, che la disciplina della cessione delle eccedenze infragruppo sia applicabile alle società non residenti facenti parte del gruppo che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi o in libertà di stabilimento mediante una stabile organizzazione italiana.

Si ritiene, pertanto, condivisibile la soluzione prospettata dalle *Istanti* circa la possibilità di trasferire le eccedenze di "credito ulteriore" all'interno del Gruppo [...], tra i soggetti esteri, [GAMMA] e [ALFA], nonché tra questi ultimi e la stabile organizzazione italiana [BETA]. Ciò in quanto, nel caso di specie, ciascuna delle tre entità agisce come sostituto d'imposta in Italia, presenta il modello dichiarativo 770 con il proprio codice fiscale italiano e provvede al versamento dell'imposta sulle riserve matematiche. Conseguentemente, ciascuna entità è titolare di un proprio "credito ulteriore" maturato in base all'attività svolta.

Si evidenzia che la presente risposta prescinde dalla valutazione dell'effettiva esistenza e spettanza del credito che si intende trasferire, nonché della sussistenza, nel caso concreto, dei requisiti del gruppo di cui all'articolo 43-*ter*, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, compiutamente valutabili solo in sede di controllo.

Al riguardo, l'applicazione della norma in esame implica, comunque, che i soggetti non residenti - inclusi la capogruppo e quelli intermedi nella catena di controllo

- siano costituiti in una forma giuridica equipollente alle società di diritto italiano menzionate dalla norma in esame, e che sia rispettata la percentuale di partecipazione al capitale superiore al 50 per cento fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Dette condizioni, ritenute sussistenti dalle *Istanti*, si assumono acriticamente come soddisfatte in questa sede.

Peraltro, considerato che ai sensi dell'articolo 43-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973 l'efficacia della cessione presuppone specifici adempimenti dichiarativi, i medesimi dovranno essere assolti mediante la compilazione dei relativi campi presenti a tal fine nel modello 770.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)